

Ove il mercato comunitario lo giustifichi, possono essere adottate altre misure aventi effetti analoghi o meno restrittivi di quelle elencate al paragrafo 1.

Le misure adottate sono applicate nei limiti e per il periodo strettamente necessari.

3. Le misure adottate tengono conto della situazione particolare delle merci in fase di inoltro verso la Comunità.

#### *Articolo 3*

Le misure di salvaguardia si applicano nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi che impegnano la Comunità a livello internazionale.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*